



285/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80408**/pensioni militari del registro di Segreteria

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
a omissis (omissis) l' omissis e residente in omissis
(omissis), in Via omissis n. omissis, rappresentato e
difeso nel presente giudizio, in virtù di procura in
allegata al ricorso, dall'Avv. Alfonso Loris Irace,
(C.F. RCILNS89T04C3610), ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo sito in Nocera Inferiore
(SA), in via Garibaldi, n. 26, tel./fax 081.3652780,
p.e.c. lorisirace@pec.it;
- *ricorrente*-

CONTRO

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato in giudizio dalla Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Uffici Contenzioso trattamento economico, in persona del Capo Ufficio Col. Giuseppe Egizi, domiciliato in Roma, via Rodolfo Lanciani - pec: rm0450000p@pec.gdf.it;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza dell'11.6.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso per le parti, come da verbale;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso e notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.

2. In data 7.5.2025, il legale di parte ricorrente ha depositato mediante il Sistema Giudico atto di rinuncia agli atti del giudizio, datato 5.5.2025 e asseritamente notificata via pec in data 7.5.2025

presso l'Avvocatura generale dello Stato e il Ministero.

3. Controparte non ha comunicato l'accettazione della rinuncia.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, dopo avere correttamente instaurato la lite con le controparti, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.

2. La controparte non ha comunicato l'accettazione della rinuncia.

Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c. in quanto la rinuncia del ricorrente non è stata accettata dalla parte resistente.

3. Tuttavia, la rinuncia, ancorché non accettata, assume, però, rilievo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, venendosi così ad integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso (in tal senso, Cdc, sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), con conseguente definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale (tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e all'improcedibilità: cfr. Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301), ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.6.2025.

IL GIUDICE

Cons. Saverio Galasso

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.06.2025 15:17:02
GMT+02:00